

Società Fotografica Subalpina

Società Fotografica Subalpina

Fondata il 4 aprile 1899

STATUTO

(con le modificazioni approvate il 2/07/1910 – il 10/02/1925
l'11/07/1931 – il 3/06/1974 - il 19/01/2006- il 17/04/2014)

Società Fotografica Subalpina

NOME - SEDE – DURATA

- Art. 1 Dal 4 aprile 1899 si è costituita un'associazione con il nome di "*Società Fotografica Subalpina*". La Società ha sede in Torino e ha durata fino al 31 dicembre 2099, salvo proroga o anticipato scioglimento.

SCOPI

- Art. 2 La Società ha lo scopo:
- a) di avvicinare fra di loro tutte le persone che si occupano di fotografia, onde possano conoscersi personalmente ed affermare nuovi vincoli di amicizia e solidarietà;
 - b) di promuovere l'incremento della fotografia amatoriale, organizzando mostre e proiezioni di immagini fotografiche, tanto collettive quanto personali, riunioni, conferenze, relazioni, corsi di istruzione, ed in genere tutto quello che possa servire alla conoscenza e alla diffusione della fotografia, anche in correlazione con altri Circoli fotografici.

SOCI

- Art. 3 La Società si compone di Soci distinti nelle seguenti categorie;
- a) effettivi;
 - b) familiari/conviventi;
 - c) foranei;
 - d) onorari;
 - e) allievi.
- Art. 4 I **Soci effettivi** sono ammessi per deliberazione del Consiglio Direttivo, dopo decisione inappellabile, in seguito a domanda da loro firmata e controfirmata da due Soci.
E' ammessa la presenza di un accompagnatore, su richiesta di un Socio, che non paga alcuna quota, ma non ha nessun diritto societario.
I **Soci familiari/conviventi** sono ammessi dopo richiesta, anche solo verbale, del Socio effettivo e pagano una quota ridotta.
I **Soci foranei** sono coloro che risiedono al di fuori della Provincia di Torino e pagano una quota ridotta.
I **Soci onorari** sono proclamati dall'Assemblea della Società su proposta del Consiglio Direttivo e non pagano alcuna quota.
È facoltà dell'Assemblea di nominare un Presidente onorario.
Gli **Allievi** sono coloro che si sono iscritti al Corso di fotografia e possono partecipare alle attività della Società.
- Art. 5 L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, determina annualmente l'ammontare delle quote sociali dovute dalle diverse categorie dei Soci.
Le quote dovranno essere pagate presso la sede sociale entro il mese di febbraio dell'anno in corso.

ASSEMBLEA

- Art. 6 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
L'Assemblea ordinaria sarà convocata dal Consiglio Direttivo entro il mese di maggio di ogni anno, salvo motivate eccezioni, e dovrà:
- a) deliberare sull'andamento generale della Società e sulla relativa relazione presentata dal Consiglio Direttivo;
 - b) discutere ed approvare i rendiconti annuali ed i preventivi presentati dal Consiglio Direttivo e corredati dalla relazione dei Revisori dei Conti. Il periodo di bilancio inizia il primo settembre e termina il trentuno agosto.
 - e) procedere alle elezioni delle cariche sociali, quando queste scadono.
- L'**Assemblea straordinaria** sarà convocata ogni volta che il Consiglio lo riterrà necessario, oppure quando venga fatta al Consiglio una istanza motivata con la firma della metà + 1 dei Soci effettivi: in quest'ultimo caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.
- Art. 7 Gli avvisi di convocazione delle Assemblee saranno spediti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione e dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione stessa, nonché l'ordine del giorno.
- Art. 8 L'Assemblea ordinaria sarà legalmente costituita quando sia presente o rappresentato almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto.
L'avviso di convocazione potrà contenere una seconda convocazione, nella quale l'Assemblea sarà legalmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.
L'assemblea straordinaria sarà legalmente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà + 1 dei Soci.
- Art. 9 Per la validità delle deliberazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie è richiesta la maggioranza assoluta dei voti.
Nel caso di assemblea elettiva risulteranno eletti alle cariche sociali i candidati che abbiano raccolto la maggioranza relativa dei suffragi; in caso di parità risulterà eletto il candidato più anziano di associazione.
Hanno diritto di voto e sono eleggibili i soci effettivi e foranei che abbiano almeno un anno di anzianità di iscrizione (per gli ex-allievi vale l'anzianità del Corso di Fotografia)
I soci dovranno presentare la loro eventuale candidatura almeno 30 (trenta) giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea.
- Art. 10 I soci possono farsi rappresentare nelle assemblee, mediante delega firmata, da altri soci aventi diritto di voto. Nessun socio potrà essere portatore di più di una delega.
I Soci potranno anche votare, solo per le elezioni alle cariche sociali, per mezzo di scheda suggellata inclusa in lettera diretta al Presidente dell'Assemblea. In questo caso, il voto sarà computato ai fini della legale costituzione della assemblea stessa. All'inizio dell'Assemblea, il Presidente comunicherà il numero delle lettere pervenute.

Società Fotografica Subalpina

- Art. 11 Qualora un'assemblea straordinaria non risulti legalmente costituita il Consiglio Direttivo potrà promuovere un referendum interpellando i Soci mediante circolare raccomandata contenente i quesiti o le proposte formulati in modo che il socio possa rispondere con un SI o con un NO. Le risposte dovranno portare in calce tutte le generalità e la firma del socio.
- Art. 12 Le assemblee saranno presiedute dal Presidente della Società o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di questi, dal Consigliere più anziano di associazione.
Il Presidente dell'Assemblea nominerà un segretario per la redazione del verbale e due scrutatori.

CONSIGLIO DIRETTIVO

- Art. 13. La Società è amministrata da un Consiglio Direttivo composto di un Presidente, un Segretario, un Tesoriere, e sette Consiglieri, oltre a due Revisori dei Conti. I membri del Consiglio durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
- Art. 14. L'Assemblea provvede alla elezione delle cariche sociali con votazione a scheda segreta e nomina direttamente il Presidente, il Segretario, il Tesoriere, oltre ad eleggere i sette Consiglieri ed i due Revisori dei Conti.
Non è consentito votare più di 7 (sette) consiglieri e più di 2 (due) revisori, pena la nullità della scheda.
Il Consiglio Direttivo nominerà un Vice Presidente e un Vice Segretario, e potrà scegliere tra i Soci un Bibliotecario-archivista e un Webmaster per la conduzione del sito internet della Società.
I revisori, il bibliotecario, il webmaster ed il presidente onorario possono essere invitati dal Presidente o dal Segretario alle riunioni del Consiglio con facoltà di voto consultivo, ma non deliberativo.
- Art. 15 Se nel corso dell'anno vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio provvede a sostituirli con gli eventuali esclusi dall'ultima votazione, o, in mancanza, con altri Soci, con deliberazione approvata dal Collegio dei Revisori dei Conti.
I consiglieri così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea elettiva.
Se viene meno la maggioranza dei membri del Consiglio, quelli rimasti in carica devono convocare entro 30 giorni una assemblea straordinaria affinché provveda alla sostituzione di quelli mancanti.
Se vengono a cessare il Presidente o tutti i Consiglieri, l'Assemblea, per la loro sostituzione, deve essere convocata entro 30 giorni dal Consiglio o dal Collegio dei Revisori: quest'ultimo può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. Se vengono a mancare il Segretario o il Tesoriere, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione scegliendolo nell'ambito dei non eletti, o dei consiglieri o dei soci.

- Art. 16 Il **Presidente** ha la firma e la legale rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, nulla escluso, né eccettuato, in modo che non gli possa essere eccepito difetto di poteri. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e le Assemblee, firma i verbali delle medesime, firma la corrispondenza, nonché ogni atto della Società.
Cura inoltre il coordinamento generale dell'attività organizzativa, amministrativa e finanziaria, le pubbliche relazioni e i rapporti con gli altri circoli fotografici e con la FIAF. In caso di impedimento è surrogato dal Vice Presidente.
- Art. 17 Il **Segretario**, con la collaborazione del Vice Segretario, è incaricato della corrispondenza, della tenuta dell'inventario dei mobili e materiale della Società, e della conservazione degli archivi. Cura inoltre la compilazione, stampa e spedizione degli avvisi delle attività e manifestazioni sociali.
- Art. 18 Il **Tesoriere** cura la riscossione di tutte le entrate, provvede ai pagamenti dietro regolari ricevute, ed è responsabile della contabilità, presentando annualmente ai Revisori il rendiconto del bilancio consuntivo e la stesura del bilancio preventivo.
I valori affidatigli saranno da lui depositati presso un Istituto di credito sotto la sua responsabilità.
- Art. 19 Il **Consiglio Direttivo** sarà riunito ogni volta lo reputi necessario il Presidente, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri. Le riunioni saranno valide quando sia presente la maggioranza dei Consiglieri.
Le deliberazioni del Consiglio saranno prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti sarà preponderante il voto di chi presiede.
La redazione dei verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo sarà curata dal Segretario o dal Vice.
- Art. 20 I membri del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, mancassero tre volte consecutive alle sedute del Consiglio stesso, saranno considerati dimissionari.
- Art. 21 Il **Collegio dei Revisori dei Conti** è eletto dall'Assemblea, ed è composto da due membri effettivi che durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
I Revisori dei Conti devono sorvegliare la tenuta della contabilità e riferire all'Assemblea sui bilanci presentati dal Consiglio Direttivo, il quale, in tempo utile per l'Assemblea, trasmetterà loro, per tale compito, il rendiconto ed i documenti contabili dell'anno sociale.
Qualora venissero e mancare tutti i membri del Collegio, il Consiglio Direttivo dovrà convocare l'Assemblea per la loro sostituzione.

Società Fotografica Subalpina

NORME GENERALI

- Art. 22 La Società Fotografica Subalpina è un'associazione culturale senza fini di lucro. Qualora si verificassero delle eccedenze di bilancio queste potranno essere messe in riserva per poter fare fronte ad eventuali emergenze.
La Società è rigorosamente apolitica.
- Art. 23 Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di espellere quel socio che si renda colpevole di atti o mancanze ritenuti contrari alla serietà, al decoro e ai fini della Società. La decisione verrà comunicata all'interessato senza motivazione con lettera raccomandata, previa informazione datagli dal Presidente. Il socio espulso potrà ricorrere al Consiglio Direttivo contro il provvedimento. Il Consiglio procederà alla nomina di un Collegio di tre Probiviri, scelti al di fuori dei suoi membri, che emetteranno un giudizio inappellabile.
- Art. 24 Salvo benestare unanime del Consiglio "*ad personam*", non possono ricoprire una carica sociale i Soci che svolgono funzioni direttive in altre associazioni fotografiche.
- Art. 25 Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di stilare un regolamento interno per il buon andamento della Società, e di nominare commissioni incaricate di specifiche mansioni.
- Art. 26 In caso di scioglimento della Società, deliberato da apposita Assemblea Straordinaria, tutte le attività saranno devolute ad un Istituto di beneficenza cittadina, oppure ad un Ente o Fondazione che si ispiri alle finalità della Società. Ogni eventuale proposta di scioglimento della Società dovrà essere comunicata ai Soci almeno trenta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea.
- Art. 27 Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti riguardanti le associazioni senza scopo di lucro e gli enti non commerciali.
- Art. 28 Il presente Statuto annulla e sostituisce tutti quelli precedenti.

NORME TRANSITORIE

- Art. 29 Il presente Statuto dovrà essere approvato, a maggioranza assoluta e articolo per articolo, dalla Assemblea o da una Assemblea straordinaria appositamente convocata.
- Art. 30 Il presente Statuto entrerà in vigore trenta giorni dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea.

APPENDICE ALLO STATUTO

Regolamento elettorale

1. Ogni tre anni L'Assemblea Ordinaria dei Soci provvede al rinnovo delle cariche sociali con scheda a votazione segreta.
2. Hanno diritto di voto e sono eleggibili i Soci effetti e foranei.
3. I Soci interessati dovranno presentare la propria candidatura con apposita scheda almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea; l'elenco dei candidati sarà esposto nei locali sociali almeno 20 giorni prima della data suddetta.
4. La votazione del Presidente, del Segretario e del Tesoriere verrà effettuata con scheda separata; nel caso di più candidati per la medesima carica, chi avrà raggiunto la maggioranza relativa (la metà+1) dei votanti sarà eletto in prima votazione, altrimenti si procederà ad una seconda votazione con il ballottaggio fra i due candidati che nella prima votazione avranno ottenuto il maggior numero di voti.
5. I 7 Consiglieri e i 2 Revisori dei Conti verranno votati con una seconda scheda; risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità verrà eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione alla Società. Non è consentito votare più di 7 (sette) Consiglieri e 2 (due) Revisori, pena la nullità della scheda.
6. I nomi dei candidati compariranno sulle rispettive schede; si voterà apponendo una X accanto al nome del candidato scelto. Ove sulla scheda venissero apposti altri nomi o altre scritte la scheda verrà considerata nulla.
7. E' ammessa una candidatura ad una sola carica per ciascuna scheda. I voti delle due schede non sono cumulabili.
8. In una eventuale Assemblea Straordinaria con funzione di rinnovi delle cariche sociali resteranno valide le norme sopra scritte.

Documento approvato nella seduta del Consiglio Direttivo del 10 novembre 2006.